

www.expartecreditoris.it

IL TRIBUNALE DI TERNI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Massimo Zanetti - Presidente
dott.ssa Angelica Capotosto - Giudice
-dott. Alessandro Nastri - Giudice rel.
ha emesso il seguente

DECRETO

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11/06/2018 nel procedimento di opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO SOCIETÀ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (n. *omissis*), iscritto al n. *omissis* del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2017, promosso

DA

SOCIETÀ DI LEASING

- *ricorrente* CONTRO

FALLIMENTO SOCIETÀ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

- *resistente*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La SOCIETÀ DI LEASING ha presentato in data 15.03.2016: 1) domanda tardiva di ammissione al passivo del FALLIMENTO SOCIETÀ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in via chirografaria per il complessivo importo di € 109.505,90, pari ai canoni insoluti scaduti prima della dichiarazione di fallimento (e con riserva di domanda di ammissione al passivo per i canoni successivi, al netto del ricavato della vendita o riallocazione dei beni) dovuti in forza dei contratti di locazione finanziaria n. *omissis* (già n. *omissis*) del 14.12.2006 (avente ad oggetto l'immobile sito in *omissis*, distinto al NCEU del predetto Comune al foglio *omissis*) e n. *omissis* (già n. *omissis*) del 02.01.2009 (avente ad oggetto un impianto di surgelazione), contratti originariamente stipulati con la SOCIETÀ X S.R.L. e poi ceduti alla SOCIETÀ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; 2) domanda tardiva di rivendica ex art. 103 1.E inerente ai predetti beni.

Con decreto emesso in data 27.04.2017, comunicato alla SOCIETÀ DI LEASING in data 03.05.2017, il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo rigettando la domande con la seguente motivazione: "[...] letti gli atti e vista la proposta del curatore, considerato che la domanda è fondata sul presupposto della avvenuta risoluzione del contratto prima della dichiarazione di fallimento, secondo la clausola contrattuale che espressamente prevede la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di una raccomandata A.R.; considerato tuttavia che la parte non ha in alcun modo provato l'invio di tale raccomandata, per cui i due contratti di leasing devono ancora ritenersi in essere e sospesi ai sensi dell'art. 72 L.F. PTM rigetta la domanda".

Con ricorso depositato in data 01.06.2017, la SOCIETÀ DI LEASING ha proposto opposizione ex art. 98 1.f., contestando i provvedimenti del giudice delegato. In particolare, premesso che "la odierna istante aveva formulato la domanda di ammissione al passivo, unicamente in relazione allo scaduto ed insoluto contrattuale e non anche in relazione alle somme dovute a titolo di esposizione finanziaria residua calcolata sui beni ed attualizzata alla data di risoluzione, in relazione a ciascun rapporto; importi che, pertanto, ben potevano essere richiesti dalla avente diritto a prescindere dalla intervenuta risoluzione dei contratti", l'opponente ha affermato che "ad integrazione del provvedimento reso nel decreto di esecutività, il Giudice delegato avrebbe quantomeno dovuto disporre un termine non superiore a 60 gg., al fine di consentire alla Curatela di dichiarare il proprio subentro, o di contra, lo scioglimento, dai n. 2 rapporti di locazione finanziaria", e ha reso noto che, non avendo il giudice delegato assolto a tale onere, l'istanza ex art. 72, co. 2, 1.f. è stata trasmessa alla

Ordinanza, Tribunale di Terni, Pres. Zanetti – Rel Nastri n. 5497 del 12 giugno 2018

curatela in data 27.04.2017, sostenendo la conseguente necessità di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa delle determinazioni della curatela.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati nei termini di cui all'art. 99, co. 4 e 5, 1.f. al curatore del FALLIMENTO SOCIETÀ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, che si è costituito con memoria depositata in data 28.08.2017 chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione, stanti la mancanza di prova dell'avvenuta risoluzione dei contratti di leasing prima della dichiarazione di fallimento e l'irrelevanza del provvedimento di assegnazione al curatore del termine di cui all'art. 72, co. 2, 1.f. emesso in data 03.06.2017 (termine il cui decorso senza la dichiarazione di subentro da parte del curatore determina unicamente il diritto del concedente all'immediata restituzione dei beni oggetto di leasing, essendo invece il diritto di credito meramente eventuale e da esercitarsi mediante insinuazione al passivo solo dopo la nuova allocazione dei beni e nei limiti della differenza tra l'importo vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dall'allocazione).

All'udienza del 25.09.2017 i difensori delle parti hanno chiesto un rinvio al fine di attendere la decisione del curatore "di sciogliersi o subentrare nel contratto" entro il termine assegnatogli dal giudice delegato ai sensi dell'art. 72, co. 2, 1.f..

Nel corso della successiva udienza del 11.12.2017 il difensore del FALLIMENTO ha dichiarato che il curatore "non è subentrato nel contratto" e ha chiesto un ulteriore rinvio per verificare "se i beni oggetto del contratto siano stati venduti".

All'esito dell'udienza del 12.03.2018, nella quale il curatore ha dichiarato che "l'immobile oggetto del contratto di leasing non è stato venduto", e dell'udienza del 11.06.2018, nella quale il difensore della curatela ha specificato che "l'impianto di surgelazione di cui è causa non è stato compiutamente individuato tra quelli acquisiti nell'inventario fallimentare in quanto vi erano diversi beni di quel tipo e quindi non era precisamente individuabile, come dichiarato dal curatore" e che "tutti i beni facenti parte dell'inventario fallimentare sono stati venduti con asta telematica che si è tenuta dal 18.06.2016 al 22.06.2016", il Tribunale si è riservato di decidere.

L'opposizione è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.

Deve premettersi che non sono condivisibili le censure mosse dall'opponente al provvedimento adottato dal giudice delegato, il quale ha correttamente rilevato che, in mancanza della prova circa l'avvenuta risoluzione dei contratti di leasing in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, l'esecuzione di tali contratti doveva considerarsi sospesa ai sensi del combinato disposto degli artt. 72-quater, co. I, e 72, co. 1, 1.f., con conseguente infondatezza — allo stato — delle domande proposte dalla SOCIETÀ DI LEASING. Né coglie nel segno l'affermazione dell'opponente secondo cui, nel dichiarare esecutivo lo stato passivo, il giudice delegato avrebbe dovuto assegnare al curatore il termine di cui all'art. 72, co. 2, 1.f. per l'esercizio della scelta in merito al subentro nei contratti o allo scioglimento dagli stessi, atteso che l'assegnazione del termine ai sensi della predetta norma presuppone un'espressa richiesta da parte del contraente *in bonis*, richiesta che nella specie è stata formulata solo dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo.

Ciò premesso, va evidenziato che la curatela resistente, nel far propria la motivazione del giudice delegato in merito alla pendenza dei contratti di leasing al momento della dichiarazione di fallimento, non contesta la proprietà dei beni in capo alla SOCIETÀ DI LEASING, e che tuttavia, quanto all'impianto di surgelazione oggetto di domanda, la stessa curatela ha specificato che lo stesso non è stato precisamente individuato tra i beni acquisiti all'attivo fallimentare. Ne consegue che, stante il sopravvenuto scioglimento dai contratti in virtù del mancato subentro da parte del curatore nel termine assegnatogli dal giudice delegato ai sensi dell'art. 72, co. 2, 1.f.:

Ordinanza, Tribunale di Terni, Pres. Zanetti – Rel Nastri n. 5497 del 12 giugno 2018

1) la pretesa restitutoria da parte dell'odierna opponente è senz'altro fondata con riferimento all'immobile (v. Cass. 13418/08); né vale in senso contrario obiettare che lo scioglimento dei contratti è avvenuto in corso di causa, ben potendo e dovendo il giudice dell'opposizione allo stato passivo (così come, del resto, il giudice dell'appello: v. ex multis Cass., SS.UU., 6346/95 e Cass. 6175/08) assumere a fondamento della decisione i fatti sopravvenuti nel corso del giudizio, nella misura in cui tali fatti, non esorbitando del tutto dal *thema decidendum*, costituiscano un mero sviluppo di quelli inizialmente dedotti;

2) la domanda di rivendica dell'impianto di surgelazione non può invece trovare accoglimento, poiché presupposto ineludibile per l'ammissibilità della domanda di rivendica o restituzione è l'avvenuta apprensione del bene all'attivo fallimentare (v. in argomento Cass. 4698/2018, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Monza, 14 gennaio 2014, in DeJure), che nella specie non è stata provata dall'opponente, la quale, d'altra parte, non ha proposto (fino a quando avrebbe potuto, ossia fino all'udienza ex art. 95 l.f. dinanzi al giudice delegato, anche eventualmente in subordine rispetto alla domanda principale di rivendica: v. Cass. 26424/2017 e Cass. 5461/03, nonché, specifico riguardo alla preclusione di un'eventuale modificazione o integrazione della domanda ai sensi dell'art. 103, co. 1, l.f. nel giudizio di opposizione allo stato passivo, Trib. Monza, 20 maggio 2010, inedita, e Trib. Ascoli Piceno, 7 giugno 2004, in Dir. e Lav. Marche, 2006, 131) domanda di ammissione al passivo per il controvalore del bene alla data di apertura del concorso;

3) è fondata la domanda di ammissione al passivo per i canoni scaduti in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, quantificati in base ai dettagliati piani di ammortamento allegati alla domanda di insinuazione e non specificamente contestati dal curatore, stante il disposto dell'art. 72-quater, co. 3, l.f. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (secondo cui, mentre i canoni non ancora scaduti al momento dell'apertura della procedura fallimentare sono oggetto di un diritto di credito meramente eventuale e limitato alla differenza tra tali canoni e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene, il credito inerente ai canoni già scaduti alla data della dichiarazione di fallimento, essendo sorto anteriormente al concorso, va ammesso al passivo — a prescindere dalla nuova allocazione del bene — al lordo degli interessi di mora: v. Cass. 21213/2017, Cass. 12199/2017, Cass. 17577/2015, Cass. 15701/2011 e Cass. 4862/2010; v. altresì, nella giurisprudenza di merito, Trib. Pordenone, 10 luglio 2014, in www.unijuris.it, e Trib. Milano, 24 aprile 2012, in www.ilcaso.it; contra Trib. Padova, 14 marzo 2014, in www.ilcaso.it).

Quanto alle spese processuali, premesso che nel giudizio di opposizione allo stato passivo trovano applicazione le regole generali di cui agli artt. 91 ss. c.p.c. (v. da ultimo Cass. 3956/2018), espressione del generale principio di causalità degli oneri processuali (principio sul quale si vedano Cass. 20838/2016, Cass. 3438/2016, Cass. 21684/2013, Cass. 134/2013 e Cass. 22381/09), nella specie l'applicazione di tale principio conduce all'integrale compensazione delle spese tra le parti, sia in virtù della soccombenza reciproca ex art. 92, co. 2, c.p.c. determinata dall'accoglimento parziale dell'opposizione (v. Cass. 1572/2018 e Cass. 3438/2016), sia in ragione del fatto che, con riferimento alla domanda di rivendica dell'immobile, il giudizio di opposizione si è reso necessario per causa imputabile alla stessa opponente, la quale ha proposto istanza ex art. 72, co. 2, 11 solo dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo (v. in argomento Cass. 4521/2017 e Cass. 10854/03, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Torre Annunziata, 22 marzo 2016, in *Il fallimento*, 2016, 877).

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo proposta dalla SOCIETÀ DI LEASING nei confronti del FALLIMENTO SOCIETÀ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, così provvede:

accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto:

Ordinanza, Tribunale di Terni, Pres. Zanetti – Rel Nastri n. 5497 del 12 giugno 2018

1) ammette la SOCIETÀ DI LEASING. al passivo del FALLIMENTO SOCIETÀ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in via chirografia per l'importo di € 109.505,90;

2) accoglie la domanda di rivendica avente ad oggetto l'immobile sito in *omissis*, Via *omissis*, distinto al NCEU del predetto Comune al foglio *omissis*;

rigetta la domanda di rivendica avente ad oggetto l'impianto di surgelazione;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi alle parti, ai sensi dell'art. 99, co. 12, 11.

Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 11/06/2018.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS